

## REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(3)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese<sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Gli Stati Uniti d'America applicano un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti. In particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore.
- (3) I certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa. Occorre pertanto che il rilascio

del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>.

- (4) Occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

*Articolo 2*

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione<sup>(6)</sup> e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.

*Articolo 3*

1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato II.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 4.

Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.

#### Articolo 4

1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e

consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.

#### Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2973/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione  
Franco FRATTINI  
Vicepresidente

## ALLEGATO I

## EUROPEAN COMMUNITIES

1 Exporter		2 Certificate No	<b>ORIGINAL</b>
3 Consignee		<b>CERTIFICATE OF IDENTITY EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL TO THE UNITED STATES OF AMERICA</b>	
<p><b>NOTES</b></p> <p>A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy.</p> <p>B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed.</p> <p>C. The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.</p>			
1	4 Marks, numbers, number and kind of packages, description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	
2	4 Marks, numbers, number and kind of packages, description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	
<p><b>8 DECLARATION BY THE EXPORTER</b></p> <p>The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation (EC) No</p> <p style="text-align: center;">At _____, on _____</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p>			
<p><b>9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE</b></p> <p>Customs formalities for export to the USA, including Puerto Rico, of the goods covered by this certificate have been completed.</p> <p style="text-align: center;">At _____, on _____</p> <p style="text-align: center;">(Signature) <span style="float: right;">(Stamp)</span></p>			

## ALLEGATO II

**Regolamento abrogato e sue modificazioni successive**

Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(1)</sup>  
(GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44)

Regolamento (CEE) n. 2077/80 della Commissione  
(GU L 202 del 2.8.1980, pag. 22)

Regolamento (CEE) n. 3582/81 della Commissione  
(GU L 359 del 15.12.1981, pag. 14)

Regolamento (CEE) n. 3434/87 della Commissione  
(GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione  
(GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21)

unicamente per quanto riguarda l'articolo 1

<sup>(1)</sup> Tale regolamento è stato, inoltre, modificato dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80 (GU L 241 del 13.9.1980, pag. 5), che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1445/95.

## ALLEGATO III

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CEE) n. 2973/79	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III